



Comune di Atrani

Prov. di Salerno

Ill.mo

Ministro della Giustizia

On. Avv. Alfonso Bonafede

(tramite mail)

Ill.mo

Sottosegretario di Stato alla Difesa

On. Ing. Angelo Tofalo

(tramite mail)

Ill.ma

4^a Commissione permanente (Difesa) - Senato

(ai componenti tramite mail)

Ill.ma

2^a Commissione permanente (Giustizia) - Senato

(ai componenti tramite mail)

Ill.ma

4^a Commissione permanente (Difesa) – Camera dei Deputati

(ai componenti tramite mail)

Ill.ma

2^a Commissione permanente (Giustizia) – Camera dei Deputati

(ai componenti tramite mail)

E p.c.

Al

Senato della Repubblica

Piazza Madama – 00186 Roma

amministrazione@pec.senato.it

(tramite mail a tutti i Senatori)

Alla
Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio - 00186 Roma
camera_protcentrale@certcamera.it
(tramite mail a tutti i Deputati)

Ill.mi
Deputati del Parlamento Europeo
(tramite mail a tutti gli Europarlamentari dell'Italia)

All'
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
Presidente Ing. Antonio De Caro
anci@pec.anci.it
info@anci.it

All'
ANCI Campania
Presidente dott. Carlo Marino
ancicampania@pec.it
info@ancicampania.it

Oggetto: direttiva prot. n. 6193/2020 del **Comune di Atrani** – problemi e criticità e **rotazione degli incarichi** Ministero della Difesa.

Ill.mo Ministro, Ill.mo Sottosegretario, Ill.mi Presidente e Vicepresidente Commissione Difesa e Giustizia, Ill.mi Senatori della Repubblica ed Onorevoli Deputati, Ill.mi Europarlamentari e Presidente Anci Nazionale e Anci Campania,

pongo alla Vostra attenzione la direttiva **prot. n. 6193/2020** del **09.09.2020** (**allegato n. 1**) avente ad oggetto “*direttiva - nomina ausiliario di P.G. del personale dipendente del Comune di Atrani da parte della polizia giudiziaria e Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - problemi e criticità*”, a firma del Sindaco di Atrani dott. Luciano de Rosa Laderchi e del sottoscritto vicesindaco dott. Michele Siravo.

Premesso che da parte di questa Amministrazione c'è sempre stata piena collaborazione con le Forze di Polizia: infatti dal 2017 ad oggi i sopralluoghi effettuati sul territorio comunale sono stati circa 60; e di questi circa il 75%, è stato effettuato in sinergia e collaborazione con l'Arma dei Carabinieri.

La direttiva in oggetto ha origine da due note, che si allegano, pervenute dalla **Stazione dei Carabinieri di Amalfi**, con la quale è stato chiesto personale tecnico dell'U.T.C. del Comune di Atrani per effettuare una capillare attività di p.g..

In particolare:

1. Con la prima **nota prot. 5409/2020** del **06.08.2020** (*allegato n. 2*) avente ad oggetto – *Richiesta personale U.T.C. del Comune di Atrani* – si chiede «... *la stipula di un calendario di incontri, per effettuare una capillare attività di p.g. finalizzata a dei sopralluoghi edili presso tutti gli immobili del Conservatorio di Santa Rosalia di Atrani ...*» **utilizzando personale dell'U.T.C. del Comune di Atrani;**
2. A tale nota, in data **10.08.2020**, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Ing. Fabrizio Polichetti con **nota prot. 5538/2020** (*allegato n. 3*) dà riscontro chiedendo «... *un incontro congiunto, con data e luogo da concordarsi, al fine di poter discutere della richiesta di cui all'oggetto prot. 5409/2020 relativamente a quanto significato in premessa, sussistendo un'ingente difficoltà operativa a dar corso alla stessa ...*». In quanto, come specificato:
 - gli immobili del **Conservatorio di Santa Rosalia** oggetto di sopralluogo **sono circa 60;**
 - un accertamento edilizio ad un solo immobile, nel caso specifico con eventuali abusi pregressi e non in corso richiede, se non intervengono difficoltà straordinarie, **almeno 3-4 giorni lavorativi;**
 - le attività previste impegnerebbero il Responsabile dell'Area Tecnica per circa **180 giornate lavorative**, che sarebbero sottratte al normale lavoro di ufficio svolto per il Comune di Atrani, gestito da un'unica figura. In sostanza, considerando il sabato ed i giorni festivi, **per circa 8 mesi il Responsabile dell'Area Tecnica dovrebbe fornire il proprio operato a servizio dell'Organo di P.G. trascurando totalmente le attività ordinarie dell'Ufficio Tecnico**, non essendovi altro personale e non essendovi sostituiti. **Anche calendarizzando, non muterebbe la sostanza in termini di giorni lavorativi;**
 - **ritardi delle attività d'ufficio**, cagionati anche da richieste straordinarie esterne, **potrebbero comportare inadempimenti normativi gravi e la perdita di finanziamenti di progetti o di attuazione di progetti dell'ordine di grandezza di milioni di euro**, le cui responsabilità farebbero capo al Responsabile dell'Area, e **potrebbero comportare menomazioni e danni lavorativi personali in termini di performances e perseguimento degli obiettivi, con conseguenti possibili**

provvedimenti disciplinari e financo con licenziamento, ove non adeguatamente giustificati e motivati.

3. In data **08.09.2020** con nota prot. n. 6164/2020 (*allegato n. 4*) il Comandante della Stazione dei Carabinieri, **nonostante le chiare criticità messe in luce** dal Responsabile dell'Area Tecnica con la nota 5538/2020 del 10.08.2020 in cui rileva "... **che la richiesta in oggetto, differentemente dai casi precedenti, ha una portata ben più rilevante e potrebbe comportare il blocco totale delle attività di Ufficio, per le dettagliate motivazioni suesposte ...**" e nonostante **le fondate perplessità** anticipate verbalmente da parte degli Amministratori del Comune di Atrani ad alcuni operatori di polizia della Stazione dei CC di Amalfi, **chiede comunque la calendarizzazione di n. 1 (uno) sopralluogo a settimana.**

Pertanto scopo della direttiva è quello di risolvere le criticità esposte nella nota del Responsabile dell'Area Tecnica e che sovente hanno portato **ad incomprensioni tra Amministratori locali e qualche Ispettore della Stazione dei Carabinieri di Amalfi, alterchi** sorti già alcuni anni fa e che ha portato nella scorsa consiliatura, il Sindaco e il sottoscritto, a dover interloquire direttamente con il Procuratore Aggiunto dott. Luigi Alberto Cannavale (anno 2018): **dispute che sicuramente non sono positive per un rapporto sereno e sinergico tra Istituzioni sul territorio**, a maggior ragione nell'ambiente lavorativo di un piccolo Comune come Atrani.

Con la direttiva si mira a **consentire il regolare e normale svolgimento delle attività del Comune, come previsto dalla programmazione e dagli indirizzi dell'organo di governo**, soprattutto dell'Area Tecnica ed a scongiurare spiacevoli situazioni che potrebbero verificarsi (analogamente a quanto avvenuto alcuni anni fa nel Comune limitrofo di Amalfi vedi *allegato n. 13*). Trattasi di attività già compromesse dal fatto che nell'Ufficio tecnico del Comune di Atrani **è incardinato un solo dipendente ed è responsabile dei seguenti servizi: urbanistico, lavori pubblici, demanio, patrimonio immobiliare, ambiente, cimitero, protezione civile, prevenzione e protezione.**

Inizialmente l'ufficio tecnico era costituito da un dipendente con contratto di lavoro part-time a 18 ore settimanali e, attraverso uno sforzo economico da parte dell'Ente, si è riusciti a passare ad un dipendente con 34 ore settimanali. Ciò anche in virtù delle note n. 4320/2019 (*allegato n. 5*) e 1396/2020 (*allegato n. 6*) a firma del dipendente stesso in cui si evidenziava quanto segue «... ***le enormi difficoltà connesse con l'ingente carico di lavoro derivante dalla molteplicità delle responsabilità, delle mansioni e delle incombenze cui l'Ufficio Tecnico Comunale è sottoposto, palesemente sproporzionato rispetto alla risorsa assegnata ed all'orario di lavoro parziale ...***».

Corre l'obbligo di sottolineare che l'ufficio tecnico ha importanti responsabilità, tra le quali non da ultimo, quello della **sicurezza del territorio**, considerato che il borgo di Atrani è uno dei comuni a più alto rischio idrogeologico; e in virtù di questo ha da mettere in cantiere tutta una serie di progetti coperti da finanziamenti regionali e fondi C.I.P.E., **con il rischio di essere revocati in mancanza di affidamento dei lavori**.

Inoltre già dalla **nota 5442/2020 del 06.08.2020 (allegato n. 7)**, peraltro nota in possesso dal Comando Stazione Carabinieri di Amalfi e avente oggetto - *attività inerenti l'area tecnica del Comune di Atrani. – programmazione.* – si può evincere un elenco (non esaustivo) di attività programmate da tempo, di cui il Sindaco di Atrani ha chiesto una calendarizzazione.

La direttiva in oggetto è stata mutuata anche da alcune circolari:

- circolare del **Ministero della Giustizia** - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - prot. m_dg.DAG.27/05/2016.0100928.U del 27 maggio 2016 (*allegato n. 8*);
- circolare della **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine** - prot. n. 5960/16 (*allegato n. 9*);
- circolare della **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo** - prot. n. 149/2019 (*allegato n. 10*).

ed è stata redatta sia per preservare i dipendenti da responsabilità erariali, penali, ma soprattutto perché si è voluta fare chiarezza sulla norma di utilizzo del personale dipendente del Comune di Atrani da parte di altri Enti: ex art. 348 comma 4 c.p.p. o ex art. 27 del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. 380/2011). Due articoli molto diversi, con due modus operandi ben diversi: modalità che forse ai più era poco chiara.

Infatti:

1. L'art 27 sopracitato recita «... **Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. ...**»: in questo caso una volta effettuata la comunicazione da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, il dirigente competente dell'ufficio comunale **avvia il**

procedimento secondo quanto dettato dalla 241/1990 e ha come tempistica 30 giorni per la verifica. Sicuramente non è questo il caso descritto dalla richiesta pervenuta dalla Stazione dei Carabinieri di Amalfi in quanto sembra che non ci siano segnalati abusi edilizi e verosimilmente non ci sono in atto cantieri edili negli immobili del Conservatorio di Santa Rosalia.

2. L'altra casistica invece è l'utilizzo dell'art. 348 comma 4 del c.p.p. (in tal caso la direttiva, dopo ampia argomentazione delle differenze tra ausiliario di p.g. e consulente del P.M., detta delle linee guida a tutti i dipendenti del Comune di Atrani). Ma anche questa casistica non sembra rientrare nel caso di specie, in quanto nella nota della Stazione dei Carabinieri non si evidenzia alcun verbale di nomina di ausiliario di p.g. e nemmeno l'apertura di un procedimento penale con un P.M. titolare del fascicolo **che abbia sottoscritto il relativo mandato per poter accedere a circa 60 immobili.**

Attualmente non c'è nessun protocollo d'intesa, accordo di collaborazione o convenzione che regolamenta, al di fuori dei casi citati nella direttiva "de quo" (art. 348 comma 4 c.p.p., 359 c.p.p. e art. 27 DPR 380/2001 e ss.mm.ii. - Testo Unico Edilizia), la richiesta di personale del Comune di Atrani da parte delle Forze di Polizia o altri Enti.

Peraltro è da considerare che sovente gli eventuali abusi edilizi che si vanno ad accertare sono avvenuti anni e anni addietro (anche 20 – 25 anni) rispetto al controllo effettuato e questo determina che, sopraggiungendo la prescrizione del reato, rimanga **aperto solo l'aspetto amministrativo e di competenza prettamente dell'Ente comunale.**

Alla luce di quanto fin qui esposto, **una riflessione sorge spontanea:** il responsabile dell'area tecnica del Comune di Atrani è uno solo e non può essere sostituito con altro dipendente del Comune; mentre per la nomina di ausiliario di p.g. o consulente in materia di abusi edilizi c'è una vastissima platea di professionisti che potrebbero essere nominati; basta vedere l'ampio numero degli iscritti all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri; **quindi perché insistere con un tecnico comunale, tra l'altro responsabile dell'area con diversi servizi incardinati e con un carico di lavoro già elevato?!**

E' da tener conto che spesso l'attività di ausiliario di p.g. **non è più un onere limitato nel tempo ovvero di un contatto veloce per esigenze contingibili e urgenti** (es. un chimico per un veloce prelievo di campione su scarico da esaurirsi in tempi brevi) o **come impegno personale, in quanto si presenta la necessità di impegnare il collaboratore per maggiore tempo e/o elaborati più approfonditi, facendo sì che l'attività si sostanzi in una vera e propria consulenza** (sopralluogo, misurazioni,

ricerca di documentazione in archivio comunale, catasto, conservatoria, relazione e senza tener conto che poi in futuro lo stesso tecnico comunale possa essere chiamato in udienza come testimone e ciò lo sottrae ancora di più all'attività dell'Ente comunale).

In definitiva, onde evitare che tali **criticità** possano creare **spiacevoli fraintendimenti tra “controllore” e “controllato”, diverbi, alterchi o incomprensioni** che portano ad incrinare un rapporto sereno e sinergico tra le Istituzioni e considerato che **il ricorso agli ausiliari dovrebbe essere fatto con prudenza, è auspicabile una soluzione al caso** (che con molta probabilità non riguarda solo il Comune di Atrani, ma anche altre realtà locali; giacché sovente queste situazioni non vengono segnalate sussistendo, probabilmente, un “*timore reverenziale*”?) attraverso una progressiva diffusione di una maggiore specializzazione di alcune Forze di Polizia (in questo specifico caso l'Arma dei Carabinieri) nello specifico settore dei controlli in materia di edilizia attraverso delle figure professionali interne che possano sopperire all'ausiliario. Ciò del resto, già avviene in tante realtà comunali, dove negli anni il personale della Polizia Municipale ha acquisito formazione ed esperienza tale da poter effettuare i sopralluoghi anche in assenza di nomina di tale figura.

Alternativa potrebbe essere quella di dotare le FF.PP. di un apposito capitolo di spesa che possa fronteggiare al pagamento di tali figure professionali nel caso occorranza alle indagini, come avviene per il fondo di giustizia per pagare i consulenti del P.M.

Inoltre si coglie l'occasione per introdurre un altro argomento cruciale che è quello della **rotazione degli incarichi** in ordine alla quale la legge negli anni è intervenuta per quasi tutti i settori della Pubblica Amministrazione con i piani triennali di prevenzione della corruzione. In questo ambito la Pubblica Amministrazione sta facendo i suoi passi e, ad esempio, nell'ambito della Difesa, della Guardia di Finanza e della Marina Militare hanno già previsto la “*rotazione*” dei suoi comandanti o del personale che comunque ricopre funzioni di responsabilità, come misura di prevenzione delle situazioni di rischio e/o di incompatibilità ambientale con delle apposite circolari di “*lunga permanenza*”. **Anche nel campo della politica abbiamo il limite al mandato dei sindaci, rotazioni esistono inoltre nel campo sanitario e giudiziario.**

In Costiera molti cittadini segnalano, invece, che probabilmente nell'Arma dei Carabinieri la rotazione degli incarichi sarebbe dubbia ed incerta, con Comandi di Stazione che si protraggono da oltre un decennio.

Questa della rotazione è un argomento già messo in luce nell'anno 2002 dall'allora Senatore Peruzzotti (LP) che evidenziava «*Va poi preso in considerazione,*

a mio modesto avviso, il problema della permanenza sul territorio dei comandanti di stazione. Conosco abbastanza bene i problemi delle forze dell'ordine e non è pensabile che un comandante resti dieci, quindici e forse anche vent'anni al comando di una stazione: è necessaria una rotazione. Ritengo che sarebbe opportuno far ruotare i comandanti di stazione ogni cinque anni, perché in alcune zone del Paese – e non solo in quelle ad alta densità criminale, ma anche nelle zone dove la presenza del fenomeno criminale organizzato non è tradizionale – il comandante di stazione può creare un suo piccolo feudo a discapito dell'operatività e dell'efficienza dell'Arma dei carabinieri sul territorio. Questa è la realtà e la confermano gli stessi ufficiali e sottufficiali dell'Arma. Questo è un problema che lei, come Comandante generale dell'Arma, deve porsi ...» (allegato n. 11). Non oso immaginare se poi degli amministratori locali, diciamo illuminati, firmano una direttiva “mal digerita” dai più, a cosa andrebbero incontro (ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale).

Questa criticità fu affrontata nel non lontano 2016 anche dal **Delegato Cobar/Coir dei Carabinieri Michele Formicola** che evidenziava nel suo notiziario “Il Comunicativo”: «...Ecco perché, sono convinto che anche il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri dovrebbe pensare, e meglio agevolare, lo scambio di esperienze rivalutando anche la propria “politica di impiego” di tutti i Comandanti di Reparto (ma anche di Stazione) attraverso “cicli di impiego” che preservino l'Istituzione da possibili dannose cristallizzazioni e/o conflitti di interesse, anche solo potenziali e, in questo modo, favorendo lo scambio di esperienze; valorizzandone le professionalità e facendo emergere le eccellenze....» (allegato n. 12).

Quindi in definitiva, anche in quest'ultimo caso, sarebbe auspicabile che nei Comandi di Stazione dell'Arma dei Carabinieri vi sia una rotazione degli incarichi come già ventilato dall'allora Senatore Peruzzotti e nel caso in cui già sia prevista dalla “regolamentazione” interna, un maggior controllo affinché quanto stabilito venga rispettato.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti, anche con la disponibilità di poter essere audito per maggiori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Atrani, 27.10.2020

VICE SINDACO COMUNE DI ATRANI

dott. Michele Siravo

Assessore al Bilancio e Patrimonio, Cultura,
Politiche Giovanili, Sicurezza del territorio, Sport,
Turismo e Spettacoli, Viabilità
Responsabile dell'Area di Vigilanza

Allegati n.:

1. **direttiva prot. n. 6193/2020 del 09.09.2020** - avente ad oggetto *“direttiva - nomina ausiliario di P.G. del personale dipendente del Comune di Atrani da parte della polizia giudiziaria e Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - problemi e criticità”*;
2. **nota prot. n. 5409/2020 del 06.08.2020** avente ad oggetto *“Richiesta personale U.T.C. del Comune di Atrani”*;
3. **nota prot. n. 5538/2020 del 10.08.2020** avente oggetto *“Nota Carabinieri di Amalfi CC-TSA26353-0002881-06/08/2020 - CSP: 4.1.12 Prot. Arma: 53/89 - 1/2020 avente ad oggetto "Richiesto personale U. T.C. del Comune di Atrani" acquisita al protocollo comunale con n. 5409/2020 del 06.08.2020 - Riscontro e richiesto incontro congiunto”*;
4. **nota prot. n. 6164/2020 del 08.09.2020** avente oggetto - *Seguito missiva di questo Comando avente prot. 111'.53/89-1-2020 del 06.08.2020*;
5. **nota prot. n. 4320/2019 del 18.07.2019** avente oggetto *“Relazione su carico di lavoro area tecnica – Richiesta Provvedimenti”*;
6. **nota prot. n. 1396/2020 del 20.02.2020** avente oggetto *“Relazione su carico di lavoro area tecnica – Richiesta Provvedimenti”*;
7. **nota prot. n. 5442/2020 del 06.08.2020** avente oggetto *“attività inerenti l'area tecnica del Comune di Atrani. – programmazione”*;
8. **nota prot. m_dg.DAG.27/05/2016.0100928.U del 27 maggio 2016 - circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale della giustizia civile**;
9. **nota prot. n. 5960/16 - circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine**;
10. **nota prot. n. 149/2019 - circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo**;
11. **stralcio seguito dell'audizione**, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Guido Bellini, sull'assetto funzionale ed organizzativo dell'Arma dei Carabinieri - **21° resoconto stenografico - seduta di mercoledì 24 luglio 2002**;
12. **“Il Comunicativo” del 30 settembre 2016** del Delegato Cobar/Coir dei Carabinieri Michele Formicola;
13. **Stralcio** articoli di quotidiani on-line.



Comune di Atrani
Borgo della Costiera Amalfitana

Al Personale dipendente
del Comune di Atrani
Via dei dogi n. 24
84010 Atrani (SA)

Oggetto: **Direttiva** - nomina ausiliario di P.G. del personale dipendente del Comune di Atrani da parte della polizia giudiziaria e Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - problemi e criticità.

Lo scopo di questa direttiva riguarda l'esigenza di chiarire la corretta applicazione dell'art. 348, quarto comma c.p.p., in seguito della nota dei Carabinieri di Amalfi - CC-TSA26353-0002881-06/08/2020 - CSP: 4.1.12 Prot. Arma: 53/89-1/2020 avente ad oggetto "*Richiesta personale U.T.C. del Comune di Atrani*" acquisita al protocollo comunale con n. 5409/2020 del 06.08.2020. Nella nota si chiede l'ausilio del personale U.T.C. del Comune per effettuare una capillare attività di P.G. finalizzata a dei sopralluoghi edili presso tutti gli immobili del Conservatorio di Santa Rosalia di Atrani (**quantificabili in circa 60 immobili**). La direttiva vuole risolvere alcune riscontrate criticità e, soprattutto, consentire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente come prevista dalla programmazione annuale.

L'art. 348, comma 4, c.p.p. prevede la possibilità che gli organi di polizia giudiziaria si facciano assistere da persone «*idonee*» allorquando debbano compiere atti o operazioni per i quali necessitino «*specifiche competenze tecniche*», sia che si tratti di indagini compiute di propria iniziativa sia che si tratti di atti delegati.

Le figure delineate dalla norma in esame corrispondono a quelle che, nel codice previgente, erano indicate come ausiliari di polizia giudiziaria: persone dotate di

specifiche abilità o conoscenze tecniche nei più svariati settori e in relazione alle quali non appare pertanto possibile un'elencazione esaustiva¹.

Essi operano sotto le direttive ed il controllo degli Ufficiali di P.G. e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto dello stesso Ufficiale di P.G. (la cui carenza tecnica è stata integrata dall'apporto del terzo soggetto esterno). E logico che tali ausiliari, nel momento ed a causa della loro opera, sono considerati pubblici ufficiali.²

La necessità di delineare i contorni della figura indusse, sulle prime, ad istituire un parallelo con il ruolo del consulente tecnico della cui attività può avvalersi il pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 c.p.p..

All'indomani dell'entrata in vigore del codice del 1988, infatti, qualcuno optò per la tesi della omologabilità delle due figure³, che trovò solido conforto nella lettura dei lavori preparatori. Invero, ove si guardi al testo del progetto preliminare, vi si troverà un'unica previsione (contenuta nella disposizione dell'art. 359 c.p.p.) relativa alla possibilità sia per gli organi di polizia giudiziaria sia per il pubblico ministero di essere affiancati da un consulente tecnico.

Lo sdoppiamento delle norme di cui al successivo testo definitivo e lo spostamento della previsione che attribuisce questa facoltà alla polizia giudiziaria all'interno dell'art. 348 c.p.p. sarebbero stati determinati, secondo quanto si legge nei lavori preparatori, da motivi puramente formali⁴. Ma, a ben vedere, per quanto le norme abbiano una comune derivazione e appaiano disegnate in termini unitari (in linea con l'omogeneità dell'attività investigativa voluta dal legislatore del 1988), **non possono disconoscersene le differenze, imputabili alla difformità di ruoli tra i due diversi «soggetti» del procedimento**⁵.

In primo luogo, la differenza tra la locuzione «*persone idonee*» e quella di «*consulente tecnico*», che non può essere derubricata come semplice differenza nominalistica⁶ e che appare in realtà già palesata dagli stessi lavori preparatori, nei quali si legge che «*spesso le persone idonee possono non essere dei consulenti tecnici, ma degli specialisti tecnici, con funzioni anche solo esecutive*»⁷.

Altra differenza appare poi riscontrabile nella maggiore ampiezza della locuzione «specifiche competenze» di cui all'art. 359 c.p.p., previste con riferimento

¹Per un'esemplificazione, cfr. P. FELICIONI, *Accertamenti sulla persona e processo penale*, Trento, 2007, p. 102 ss.; L. D'AMBROSIO-P.L. VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Padova, 1988, p. 49.

² MAURIZIO SANTOLOCI, VALENTINA SANTOLOCI, *Tecnica Di Polizia Giudiziaria Ambientale -Edizione 2018*, p. 95.

³L. D'AMBROSIO, *sub artt. 359 e 360 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, IV, Torino, 1989, p. 173 ss.

⁴*Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale*, in *Suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale*, 24 ottobre 1988, n. 250, p. 187. Per un approfondimento sui lavori preparatori, cfr. F. LA MARCA, *sub art. 348 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, IV, Torino, 1990, p. 122.

⁵In questo senso, R.E. KOSTORIS, *I consulenti tecnici nel processo penale*, Milano, 1993, p. 136; D. SIRACUSANO, *Pubblico ministero e polizia giudiziaria in un processo di parti*, cit., p. 146 ss.; G. RICCIO, *Profili funzionali e aspetti strutturali delle indagini preliminari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 95 ss.

⁶D. CURTOTTI, *Rilievi e accertamenti tecnici*, cit., p. 148.

⁷*Osservazioni governative al progetto definitivo*, in G. CONSO-V. GREVI- G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, V, Il progetto definitivo e il testo definitivo del codice*, Padova, 1990, p. 273.

alla figura del consulente tecnico, rispetto a quella di «*specifiche competenze tecniche*» di cui all'art. 348 c.p.p., contemplate per le «*persone idonee*» che assistono gli organi di polizia giudiziaria: differenza che pare rinviare, per l'attività del consulente tecnico, ad un *quid pluris*; quel «*qualcosa in più*» che la dottrina suole rinvenire nelle competenze «*scientifiche ed artistiche*» cui fa riferimento l'art. 220 c.p.p.⁸ e che apre alla possibilità di un'attività che non sia meramente operativa, ma che possa fare spazio anche ad un momento valutativo⁹.

Viene in luce, dunque, la tradizionale distinzione, già presente nel codice del 1930, tra «*rilevi tecnici*», identificati dalla dottrina in quelle attività aventi lo scopo di acquisire in via immediata e con «*elaborazione critica elementare*» i dati della realtà, ed «*accertamenti tecnici*», individuati in quelle operazioni che prevedono un apporto critico-valutativo¹⁰. Distinzione concettuale¹¹ nella quale risiede quella funzionale tra gli atti tecnico-scientifici della polizia giudiziaria e quelli del consulente del pubblico ministero e che pare deporre nel senso della prevalenza dell'attività del consulente rispetto a quella, strumentale, degli ausiliari di polizia giudiziaria¹².

Prevalenza che pare ulteriormente confermata dalla possibilità che il primo sia autorizzato, ai sensi dell'art. 359, comma 2, c.p.p., ad assistere ai singoli atti d'indagine. Possibilità di cui, invece, l'art. 348, comma 4, c.p.p. non fa alcuna menzione con riferimento agli ausiliari della polizia giudiziaria.

Vi è chi ha ritenuto che l'assenza, nell'art. 348 c.p.p., dell'indicazione di un'analogo facoltà per la polizia giudiziaria dipenda da un difetto di coordinamento – come tale superabile in via interpretativa – dovuto allo sdoppiamento in due distinte norme di quella che era in origine un'unica previsione¹³. Ma è stato altrettanto autorevolmente sostenuto che l'omissione dell'omologa previsione all'interno del comma 4 dell'art. 348 c.p.p. sia da ascrivere, invece, alla volontà legislativa di «*riservare la scelta di rendere conoscibili singoli atti di indagine solo al pubblico ministero, in quanto dominus della fase investigativa*»¹⁴, a tutela della segretezza delle indagini.

Inoltre, un'ulteriore differenza tra ausiliario e consulente tecnico è stata rinvenuta, oltre che nell'oggetto dell'attività, anche nel ruolo svolto dalle due figure: **mentre il consulente svolge l'attività in proprio e poi ne riferisce al pubblico**

⁸ Sul punto, cfr. R.E. KOSTORIS, *I consulenti tecnici nel processo penale*, cit., p. 138.

⁹ G. IELO, *sub art. 359 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale, Commentario*, coordinato da A. Giarda, II, Milano, 2001, p. 149.

¹⁰ R.E. KOSTORIS, *I consulenti tecnici nel processo penale*, cit., p. 140. Nega invece qualunque distinzione concettuale tra i due tipi di atti P. DELL'ANNO, *Accertamento e valutazione nell'attività di consulenza disposta dal pubblico ministero*, in *Giust. pen.*, 1991, III, p. 241 ss.

¹¹ Distinzione di cui ci siamo già occupati. Cfr. *supra*, cap. I, § 5-8.

¹² D. BIELLI, *Periti e consulenti nel nuovo processo penale*, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 65 ss.; D. SIRACUSANO, *Pubblico ministero e polizia giudiziaria in un processo di parti*, cit., p. 146 ss. 49

¹³ 170 L. D'AMBROSIO, *sub artt. 359-360 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 178; A. SCAGLIONE, *L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria. Ristampa aggiornata*, cit., p. 73.

¹⁴ R.E. KOSTORIS, *I consulenti tecnici nel processo penale*, cit., p. 147.

ministero, l'ausiliario opera insieme alla polizia giudiziaria alla quale, sola, sarà riconducibile la paternità dell'atto¹⁵.

Nel caso specifico dell'ausiliario della polizia giudiziaria, il soggetto nominato non può rifiutarsi di espletare l'incarico ricevuto essendo un pubblico dovere. Secondo la dottrina (vedi Vigna-D'Ambrosio) il rifiuto o il ritardo integra il reato di omissione di atti di ufficio. Quando ne ricorrono le condizioni, l'ausiliario di P.G. è obbligato a mantenere il segreto in ordine all'operazione compiuta (principio generale previsto dall'art. 329 c.p.p.) incorrendo in caso opposto nel reato di cui all'art. 326 c.p.

Ricordiamo che la Corte di Cassazione (pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 - Pres. Gambino, Est. Postiglione) ha confermato, in relazione ai reati ambientali, che naturalmente la P.G. potrà avvalersi di "*persone idonee*" nella qualità di "*ausiliari*" e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G..

Va sottolineato - la figura dell'ausiliario **finché resa tale in senso stretto** non dovrebbe essere soggetta a pagamento da parte dell'organo che lo ha nominato. Si rileva sul punto che l'ordinamento giuridico laddove intende che un soggetto venga remunerato per la prestazione svolta a favore dello Stato preveda espressamente un protocollo specifico e modalità preventive (come nel caso, ad esempio, del custode giudiziario o del perito). Nel caso in esame, non essendo invece riscontrabile tale previsione, si deve dedurre che non sia possibile una contrattazione di tipo libero-professionale nel contesto dell'ausiliario, questa figura corrisponde ad un onere pubblico coattivo non remunerato.¹⁶

Naturalmente l'**onere deve essere limitato nel tempo e come impegno personale, e dunque deve trattarsi di un contatto veloce per esigenze contingibili ed urgenti** (es. un chimico per un veloce prelievo di campione su scarico da esaurirsi in tempi brevi).

Laddove, invece, si presenti la **necessità di impegnare il collaboratore per maggiore tempo e/o elaborati più approfonditi cessa la figura istituzionale in esame e lo, stesso va considerato come un vero e proprio consulente**: non sempre è possibile qualificare su due piedi ad esempio un intervento edilizio senza un attento esame della situazione pregressa, delle pratiche edilizie depositate e della disciplina urbanistica vigente; cosa che è possibile fare con un'indagine documentale più o meno complessa, che potrebbe **richiedere un tempo non compatibile con le funzioni "immediate" ed urgenti di un ausiliario di p.g.** e tale circostanza dovrebbe essere fatta rilevare dall'ausiliario ed annotate nel verbale delle operazioni compiute. Di conseguenza, appare opportuno a questo punto far regolarizzare la sua figura dal P.M. che può nominarlo, proprio consulente anche per via breve telefonica (seguirà poi atto formale) con contestuale delega all'organo di P.G.; da quel momento il soggetto opererà come consulente ufficiale, remunerato secondo i protocolli di rito dall'ufficio della Procura; ovviamente sarà opportuno nominare ausiliario un soggetto sostanzialmente estraneo ai fatti. Anche un **dipendente di altra amministrazione può essere nominato**

¹⁵ D. CURTOTTI, *Rilievi e accertamenti tecnici*, cit., p. 151.

¹⁶ MAURIZIO SANTOLOCI, VALENTINA SANTOLOCI, *Tecnica Di Polizia Giudiziaria Ambientale* -Edizione 2018, p. 95.

ausiliario (es. tecnico comunale o chimico della struttura sanitaria) **con la conseguenza che l'attività posta in essere non è da considerarsi propria dell'ufficio di tale soggetto ma resterà sempre attività diretta dell'organo di P.G. procedente atteso che, peraltro, la nomina viene effettuata dallo stesso organo di P.G. Il ricorso agli ausiliari deve essere fatto con prudenza, ma anche auspicando una sempre più diffusa specializzazione delle forze di polizia nel settore specifico.**¹⁷ In tal senso all'interno dell'Area di vigilanza del Comune di Atrani vi è la capacità da parte del personale in organico di effettuare i controlli in materia di edilizia senza l'ausiliare di Polizia giudiziaria, in quanto negli anni il personale della P.M. ha acquisito formazione ed esperienza tale da poter effettuare i sopralluoghi anche in assenza di nomina di tale figura. Tutto questo anche in un'ottica da un lato **di non distogliere il personale dell'Area Tecnica** dal normale lavoro e dalla programmazione dettata dall'Ente; considerato anche che buona parte dell'attività gestionale dell'Ente verte in capo ai servizi incardinati nell'area Tecnica e dall'altro lato **evitare responsabilità contabili** da parte dei responsabili di area e dei funzionari di questa Amministrazione.

Tuttavia il **“quanto”** assume una caratteristica importante **spesso trascurata dalla polizia giudiziaria e foriera di incomprensioni**. La caratteristica attiene al pagamento della prestazione resa dall'ausiliario. **Alcune Procure della Repubblica** per redimere appunto eventuali controversie, **sostengono che il pagamento dell'ausiliario di P.G. deve avvenire a cura della P.G. ogni qual volta la stessa stia operando d'iniziativa**, sostenendo che il pagamento dell'ausiliario avverrà invece a cura della Procura della Repubblica solo allorquando il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini e ne abbia delegato la nomina alla P.G.

Tanto da specificare che la polizia giudiziaria dovrà essere in possesso di apposita delega che l'autorizza alla nomina di ausiliari di P.G. poiché solo in questo caso il compenso eventualmente riconosciuto all'ausiliario verrà corrisposto dalla Procura.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine nella nota n. 5960/16 (allegato) avente ad oggetto: **liquidazione delle competenze spettanti agli ausiliari nominali dal magistrato — problemi e criticità — direttiva stabilisce che «... i compensi ai meri ausiliari di polizia giudiziaria debbono essere corrisposti dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza e non possono gravare sull'Autorità Giudiziaria, sotto pena in difetto di possibile responsabilità contabile dei magistrati e dei funzionari di questa Amministrazione. ...»** e successivamente specifica che **«... Al fine di facilitare l'operato dell'Ufficio liquidazioni e nel contempo di evitare possibili irregolarità che potrebbero comportare pure responsabilità contabili, provvedo pertanto ad emanare la seguente direttiva, chiedendo a tutti i destinatari della medesima di voler attenervi scrupolosamente: ... la polizia giudiziaria, prima di effettuare la nomina di un ausiliario (consulente, interprete, traduttore, psicologo ai fini dell'audizione di una persona minorenni, ecc.), deve ottenere la preventiva delega**

¹⁷ MAURIZIO SANTOLOCI, VALENTINA SANTOLOCI, *Tecnica Di Polizia Giudiziaria Ambientale* - Edizione 2018, p. 96.

da parte del magistrato procedente, salvi i casi in cui non sia stato ancora aperto un procedimento penale ovvero il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, **sicché la persona nominata è mero "ausiliario della polizia giudiziaria" e verrà compensato da quest'ultima**»¹⁸. Dello stesso tenore è la circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo prot. N. 149/2019 (allegato) «... Pertanto, qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e indipendentemente dall'essere già intervenuto o meno il p.m., ricorra d'iniziativa all'ausiliario, **i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza e non potranno, dunque, gravare sull'Autorità Giudiziaria (a pena, in difetto, di possibile responsabilità contabile dei magistrati e dei funzionari di questa Amministrazione). ...**»¹⁹ e per Amministrazione di appartenenza deve intendersi l'Organo di P.G. che ha effettuato la nomina in quanto l'ausiliario svolge un'**attività diretta dall'organo di P.G. procedente**. Alla stessa stregua la circolare 27 maggio 2016 prot. m_dg.DAG.27/05/2016.0100928.U del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale della giustizia civile (allegato) – in cui si evince che «... Come noto, l'attività tecnica in parola può essere richiesta sia d'iniziativa da parte delle Forze dell'Ordine che hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente (e dunque prima ancora che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini), sia da parte del pubblico ministero in un momento successivo. In entrambi i casi, l'ausiliario non può rifiutare la propria opera: tanto si ricava agevolmente dal tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 348, comma 4, e 359, comma 1, c.p.p., che disciplinano il ricorso a consulenti tecnici rispettivamente da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. In ordine, invece, **all'imputazione della relativa spesa, le due ipotesi testé indicate devono essere tenute distinte.**

Nel primo caso, infatti, trattandosi di attività disposta d'iniziativa dalla polizia giudiziaria procedente, **il relativo onere economico rimarrà a carico dell'amministrazione di appartenenza e, dunque, delle Forze dell'Ordine**, salvo quanto verrà appreso specificato²⁰. Nel secondo caso, invece, il consulente del pubblico ministero integra a tutti gli effetti la figura dell'ausiliario del magistrato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. n.), del d.P.R. n. 115 del 2002 (che, come noto, definisce tale "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge"): in tale ipotesi, dunque, **i costi per l'espletamento dell'incarico**

¹⁸ Circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine - nota n. 5960/16.

¹⁹ circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo - prot. N. 149/2019.

²⁰ «La spesa ... va posta a carico del Ministero della giustizia, anche nei casi in cui venga disposta dalla polizia giudiziaria ex art. 348 c.p.p. ma sia stata **preventivamente autorizzata dal pubblico ministero procedente**» - circolare 27 maggio 2016 prot. m_dg.DAG.27/05/2016.0100928.U del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale della giustizia civile.

rientrano nel novero delle spese di giustizia di cui agli artt. 49 e segg. del richiamato d.P.R. n. 115 del 2002 e, come tali, sono a carico di questa amministrazione. ... »²¹.

Detto quanto sopra, mutuando anche le interpretazioni di varie Procure della Repubblica, provvedo pertanto ad emanare la seguente direttiva, chiedendo a tutti i destinatari della medesima di voler attenersi scrupolosamente sotto pena in difetto di possibile responsabilità contabile dei responsabili di area e dei funzionari di questa Amministrazione:

- Ogni qual volta il personale dipendente del Comune di Atrani viene nominato ausiliario di P.G., lo stesso dovrà notiziare tempestivamente l'Amministrazione comunale e il Capo del personale inoltrando al protocollo dell'ente il verbale di nomina di ausiliario P.G.. Laddove si presenti la **necessità di impegnare il collaboratore per maggiore tempo e/o elaborati più approfonditi cessa la figura istituzionale di ausiliario e lo stesso dovrebbe essere considerato come un vero e proprio consulente**; cosa che è possibile fare con un'indagine documentale più o meno complessa, che potrebbe **richiedere un tempo non compatibile con le funzioni "immediate" ed urgenti di un ausiliario di p.g.** è opportuno che tale circostanza deve essere fatta rilevare dall'ausiliario ed annotate nel verbale delle operazioni compiute.;
- L'attività di ausiliario di P.G. dovrà essere svolta fuori dal normale orario di servizio ovvero dovrà effettuare la timbratura del badge (all'atto di uscita e di rientro dalla casa comunale) durante lo svolgimento dell'attività come ausiliario di P.G.; **ciò anche al fine di evitare eventuali risvolti penali e dirimere eventuali criticità in casi di infortunio che dovesse verificarsi durante l'attività svolta come ausiliario di P.G.**;
- I compensi e il tempo di svolgimento dell'attività come ausiliario di polizia giudiziaria **non possono gravare sul Comune di Atrani**, sotto pena in difetto di possibile responsabilità contabile dei responsabili e dei funzionari di questa Amministrazione. L'attività posta in essere come ausiliario di P.G. da parte del dipendente comunale **non è da considerarsi propria dell'ufficio di tale soggetto ma resterà sempre attività diretta dell'organo di P.G. precedente** atteso che, peraltro, la nomina viene effettuata dallo stesso organo di P.G. e quindi **i relativi compensi e ristoro sono a totale carico dell'organo che ha effettuato la nomina**. Il tempo impiegato per svolgere il compito di ausiliario di P.G., nel caso in cui ricada nel normale orario di servizio svolto presso il Comune di Atrani, dovrà poi essere recuperato entro il mese di riferimento in cui è stato interrotto il servizio presso il Comune di Atrani, onde evitare dei rallentamenti alle attività programmate;
- Nel caso in cui ci siano segnalazioni di presunta violazione urbanistico-edilizia da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 27 rubricato

²¹ circolare 27 maggio 2016 prot. m_dg.DAG.27/05/2016.0100928.U del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale della giustizia civile.

- Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia – comma 4 del Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2011), **si rende necessario che l'attività preliminare di controllo e vigilanza sul territorio sia demandata in primis alla Polizia Locale** in quanto negli anni il personale della P.M. ha acquisito formazione ed esperienza tale da poter effettuare i sopralluoghi anche in assenza del responsabile dell'area tecnica. Tutto questo, ribadiamo, anche in un'ottica da un lato **di non distogliere il personale dell'Area Tecnica** dal normale lavoro e dalla programmazione dettata dall'Ente; considerato anche che buona parte dell'attività gestionale dell'Ente verte in capo ai servizi incardinati nell'area Tecnica e dall'altro lato **evitare responsabilità contabili** da parte dei responsabili di area e dei funzionari di questa Amministrazione.

Atrani, 07/09/2020



Il Sindaco
Dott. Luciano de Rosa Laderchi

L'Assessore al Bilancio e Patrimonio
Dott. Michele Siravo



Legione Carabinieri Campania
Stazione di Amalfi

Partenza

CC-TSA26353-0002881-06/08/2020

CSP: 4.1.12 Prot.Arma: 53/89-1/2020

OGGETTO: Richiesta personale U.T.C. del Comune di Atrani

ALL'U.T.C. DEL COMUNE DI ATRANI

Dovendo questo Comando, previ accordi da stabilire compatibilmente con le esigenze lavorative di codesto Ufficio mediante la stipula di un calendario di incontri, effettuare una capillare attività di p.g. finalizzata a dei sopralluoghi edili presso tutti gli immobili del Conservatorio di Santa Rosalia di Atrani, si richiede personale tecnico dell'U.T.C.

Tanto per dovere d'ufficio.

Mar.Ord. D.P.

IL COMANDANTE
(Luogotenente C.S. Giuseppe Flinio)

E

COMUNE DI ATRANI

Protocollo N. 0005409/2020 del 06/08/2020




COMUNE DI ATRANI
PROVINCIA DI SALERNO

Area Tecnica

ai seguenti destinatari:

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI AMALFI

Via Casamare, 19
84011 Amalfi (SA)

All'attenzione
del Capitano Umberto D'Angelantonio
del Comandante Luogotenente C.S. Giuseppe Flinio
tca26353@pec.carabinieri.it

Comune di Atrani

Sindaco Dott. Luciano De Rosa Laderchi
Segretario Comunale
Giunta Comunale
SEDE

Oggetto: *Nota Carabinieri di Amalfi CC-TSA26353-0002881-06/08/2020 - CSP: 4.1.12 Prot. Arma: 53/89-1/2020 avente ad oggetto "Richiesta personale U.T.C. del Comune di Atrani" acquisita al protocollo comunale con n. 5409/2020 del 06.08.2020*
Riscontro e richiesta incontro congiunto

Il sottoscritto Ing. Fabrizio Polichetti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Atrani a tempo parziale,

premessi che

- l'Area Tecnica ha in forza un solo dipendente, il sottoscritto, a tempo parziale a 34 ore settimanali;
- fino a tutto il mese di Maggio 2020 l'orario di lavoro part-time era di 18 ore settimanali;
- fanno capo al Responsabile tutti i Servizi e gli Uffici relativi all'Area Tecnica, tra i quali: Servizio Urbanistica ed Edilizia; Servizio Patrimonio; Servizio Demanio; Servizio Ecologia; Servizio Protezione Civile; Servizi Cimiteriali; Servizio Manutenzione; Servizio Lavori Pubblici; Servizi idrici e Fognari;
- l'Area Tecnica, come chiaramente desumibile da quanto riportato al punto precedente, rappresenta un Ufficio nevralgico per il buon funzionamento dell'Ente, convogliando gran parte delle incombenze relative ai principali servizi forniti ai cittadini ed al mantenimento del territorio comunale;
- Sussistono enormi difficoltà connesse con l'ingente carico di lavoro derivante dalla molteplicità delle responsabilità, delle mansioni e delle incombenze cui l'Ufficio Tecnico Comunale è sottoposto, palesemente sproporzionato rispetto alla risorsa assegnata ed all'orario di lavoro parziale;

U

COMUNE DI ATRANI

Protocollo N. 0005538/2020 del 10/08/2020

- il sottoscritto Responsabile ha ripetutamente segnalato all'amministrazione comunale le criticità dell'Area Tecnica, relative al carico di lavoro ed alla carenza di organico, con note e relazioni agli atti;
- a seguito dell'emergenza sanitaria da rischio di contagio da virus Covid19 e dell'orario di lavoro ridotto, gli adempimenti dell'Ufficio si sono accumulati e sussiste concretamente una difficoltà materiale alla tenuta dell'ordinaria gestione e dei Servizi afferenti, con difficoltà operative che il sottoscritto, con enorme sforzo personale ed ore lavorative in esubero, non retribuite, sta cercando di contenere;

vista la nota di cui all'oggetto, acquisita con protocollo comunale n. 5409/2020 del 06.08.2020, inoltrata dal Comando Stazione Carabinieri di Amalfi, contenente la richiesta di personale tecnico dell'U.T.C. onde "effettuare una capillare attività di p.g. finalizzata a dei sopralluoghi edili presso tutti gli immobili del Conservatorio Santa Rosalia di Atrani";

considerato che un accertamento edilizio relativo ad un solo immobile, nel caso specifico con eventuali abusi pregressi e non in corso, prevede, al minimo,

- 1) attività di sopralluogo e rilievo metrico-fotografico;
- 2) accertamento e verifica documentale con ricerche in archivio storico, che è cartaceo e privo di elenchi (per ragioni non imputabili al sottoscritto), mediante verifica puntuale e manuale dei singoli faldoni e delle singole pratiche di tutti gli anni presenti;
- 3) redazione della relazione tecnica e di sopralluogo con individuazione di eventuali abusi;
- 4) emissione di eventuali ordinanze.

Le attività di cui sopra richiedono, se non intervengono difficoltà straordinarie, almeno 3-4 giorni lavorativi interi;

considerato che la richiesta inoltrata da codesto organo di P.G., già anticipata per le vie brevi nel corso di colloqui avuti presso lo scrivente Ufficio con il Comandante Giuseppe Flinio e con il Maresciallo Domingo Petrocelli, inerisce ad oltre 60 immobili situati nel territorio comunale, e che volendo considerare 3 giorni lavorativi ad immobile le attività previste impegnerebbero il sottoscritto per circa 180 giornate lavorative, che sarebbero sottratte al normale lavoro di ufficio svolto per il Comune di Atrani, gestito da un'unica figura. In sostanza, considerando il Sabato ed i giorni festivi, per circa 8 mesi il Responsabile dell'Area Tecnica dovrebbe fornire il proprio operato a servizio dell'Organo di P.G. trascurando totalmente le attività ordinarie dell'Ufficio Tecnico, non essendovi altro personale e non essendovi sostituiti. Anche calendarizzando, non muterebbe la sostanza in termini di giorni lavorativi;

tenuto conto che, per quanto esposto, le criticità sopra evidenziate si aggraverebbero ulteriormente ed un tale stato di cose, per ragioni oggettive non ascrivibili al dipendente, non consentirebbe materialmente:

- di garantire la piena funzionalità dei Servizi afferenti e le tempistiche procedurali ragionevoli previste dalla vigente normativa di settore e confermate da giurisprudenza amministrativa consolidata;
- di assolvere pienamente i propri compiti d'Ufficio e Istituzionali;
- di garantire in tempi ragionevoli il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione;

Atteso che l'attività dell'Ufficio, oltre che sulla gestione ordinaria, deve incentrarsi anche sui lavori pubblici e sulle attività straordinarie relative alla programmazione urbanistica, e che l'amministrazione, con nota prot. 5442/2020 del 06.08.2020 (allegata), ha richiesto allo scrivente lo stato dell'arte e la calendarizzazione di diversi obiettivi da perseguire, già in enorme ritardo;

tenuto conto che ritardi delle attività d'ufficio, cagionati anche da richieste straordinarie esterne, potrebbero comportare inadempimenti normativi gravi e la perdita di finanziamenti di progetti o di attuazione di progetti dell'ordine di grandezza di milioni di euro, le cui responsabilità farebbero capo al sot-



toscritto, e potrebbero comportare menomazioni e danni lavorativi personali in termini di performance e perseguimento degli obiettivi, con conseguenti possibili provvedimenti disciplinari e financo con licenziamento, ove non adeguatamente giustificati e motivati;

Evidenziato che lo scrivente Ufficio riceve richieste di supporto da differenti organi di P.G., anche contemporaneamente;

Rammentato che, com'è noto e come documentabile dagli atti, questo Ufficio ha sempre fornito, finora, la propria opera e la propria piena disponibilità agli Organi di P.G. a supporto dello svolgimento del proprio operato, ed in particolare a Codesto Comando;

Rilevato che la richiesta in oggetto, differentemente dai casi precedenti, ha una portata ben più rilevante e potrebbe comportare il blocco totale delle attività di Ufficio, per le dettagliate motivazioni susposte;

Ritenuto, pertanto, che tale stato di cose genera un forte imbarazzo del sottoscritto a contemperare le esigenze di Ufficio con le attività richieste dall'Organo di P.G., e che occorra un incontro congiunto tra lo scrivente, i vertici di Codesto Comando Stazione, l'Amministrazione Comunale ed il Responsabile del Personale – Segretario Comunale, al fine di poter stabilire e concordare una linea comune da adottare nell'ottica di una leale collaborazione e non lesiva dei diritti lavorativi del sottoscritto,

ferma restando la piena disponibilità dell'Ufficio Tecnico alle attività di supporto alle indagini di Codesto Comando, ed alla possibilità di concordare e programmare, come sempre accaduto finora, attività di controllo,

CHIEDE

a chi in indirizzo, un incontro congiunto, con data e luogo da concordarsi, al fine di poter discutere della richiesta di cui all'oggetto prot. 5409/2020 relativamente a quanto significato in premessa, sussistendo un'ingente difficoltà operativa a dar corso alla stessa.

Al riguardo il sottoscritto fa presente di essere in ferie dal 13.08.2020 al 21.08.2020.

Fiducioso in un positivo riscontro basato sulla continuità di un leale, proficuo e comune indirizzo operativo, lascia i propri saluti.

Atrani, 10.08.2020

Allegati:

- Noto Sindaco prot. 5442/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Fabrizio Polichetti





Legione Carabinieri Campania
Stazione di Amalfi

Partenza

CC-TSA26353-0003290-07/09/2020

CSP: 4.1.12 Prot.Arma: 53/89-2/2020

OGGETTO: Seguito missiva di questo Comando avente prot. nr. 53/89-1-2020 del
06.08.2020.-

AL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DEL COMUNE DI ATRANI

In relazione alla missiva di codesto Ente, datata 02.09.2020 s.n. di prot., lo scrivente chiede la possibilità, nei giorni alla S.V. più confacenti, di eseguire nr. 1 sopralluogo alla settimana presso gli immobili di cui all'elenco in possesso a codesto Ufficio e agli accertamenti catastali effettuati, al fine di verificare la legittimità urbanistica ed ambientale degli immobili stessi, come previsto dalle vigenti normative in materia.-

Tanto per dovere d'ufficio.

Mar. Ord. D.P.

IL COMANDANTE
(Luogotenente C.S. Giuseppe Flinio)

E

COMUNE DI ATRANI

Protocollo N.0006164/2020 del 08/09/2020

AL COMUNE DI ATRANI
Via dei Dogi snc
84010 Atrani (Sa)

Al Responsabile del Personale
 Segretario Comunale
Dott.ssa Silvana Mele
 Al Sindaco
Dott. de Rosa Laderchi Luciano
 Alla Giunta Comunale
SEDE

OGGETTO: *Relazione su Carico di lavoro dell'Area Tecnica_Richiesta provvedimenti*

Il sottoscritto Ing. Fabrizio Polichetti, nato a Sarno (Sa) il 19.03.1980, C.F. PLCFRZ80C19I438M, dipendente a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), Cat. C1, presso il Comune di Atrani, Responsabile di Area Tecnica giusto Decreto Sindacale n. 64/2019, con decorrenza dal 21.05.2019,

premesse che

- l'Area Tecnica ha in forza solo il sottoscritto quale dipendente;
- fanno capo al Responsabile tutti i Servizi e gli Uffici relativi all'Area Tecnica, tra i quali: Servizio Urbanistica ed Edilizia; Servizio Patrimonio; Servizio Demanio; Servizio Ecologia; Servizio Protezione Civile; Servizi Cimiteriali; Servizio Manutenzione; Servizio Lavori Pubblici; Servizi idrici e Fognari;
- l'Area Tecnica, come chiaramente desumibile da quanto riportato al punto precedente, rappresenta un Ufficio nevralgico per il buon funzionamento dell'Ente, convogliando gran parte delle incombenze relative ai principali servizi forniti ai cittadini ed al mantenimento del territorio comunale,

con la presente vuole rappresentare le enormi difficoltà connesse con l'ingente carico di lavoro derivante dalla molteplicità delle responsabilità, delle mansioni e delle incombenze cui l'Ufficio Tecnico Comunale è sottoposto, palesemente sproporzionato rispetto alla risorsa assegnata ed all'orario di lavoro parziale.

Tale stato di cose, in sintesi, per ragioni oggettive non ascrivibili al dipendente, non consente materialmente:

- di garantire la piena funzionalità dei Servizi afferenti e le tempistiche procedurali ragionevoli previste dalla vigente normativa di settore e confermate da giurisprudenza amministrativa consolidata;
- di assolvere pienamente i propri compiti d'Ufficio e Istituzionali;
- di garantire in tempi ragionevoli il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Pertanto, **chiede l'adozione immediata ed urgente di opportuni provvedimenti** volti a migliorare le condizioni lavorative dell'Area Tecnica ed a garantire un più efficiente rapporto tra carico di lavoro e risorse umane assegnate, anche mediante eventuale destinazione di ulteriori figure (a valle di idonea programmazione del fabbisogno compatibile con i vincoli di spesa, ove possibile) risultando quest'ultima, attualmente, il Settore dell'Ente maggiormente gravato e con la minore presenza di forza lavoro (sia in termini di figure che di ore lavorative).

COMUNE DI ATRANI
 Protocollo N.0004320/2019 del 18/07/2019

A tal uopo vale la pena sottolineare che agli impegni lavorativi ordinari, vanno aggiunti: i continui aggiornamenti normativi cui il Responsabile di Area deve sottoporsi dovuti ai soventi e repentini mutamenti delle normative vigenti nei diversi settori di competenza; le centinaia di adempimenti burocratici da assolvere previste nel settore amministrativo, ben noti; le urgenze e gli accertamenti straordinari, le relazioni tecniche inerenti alle vertenze legali, i sopralluoghi improvvisi con gli organi di P.G., le missioni fuori sede, le interazioni con gli altri Uffici (es.: Ufficio Ragioneria, Ufficio Commercio-SUAP ecc.).
In assenza di opportuni provvedimenti, il sottoscritto non può ritenersi Responsabile di eventuali rallentamenti ed inadempienze dell'Ufficio, non essendo oggettivamente ed umanamente possibile, nelle condizioni sopra descritte, smaltire il lavoro assegnato nei tempi previsti dal diritto amministrativo.
Certo di sollecito riscontro, porge distinti saluti.


Atrani, 18.07.2019

FIRMA DEL DIPENDENTE

Ing. Fabrizio Polichetti

A circular official stamp is partially visible behind the signature. The text 'ATRANI' is visible at the top of the stamp, and '-UFFICIO' is visible at the bottom. The signature 'Fabrizio Polichetti' is written in black ink over the stamp.

AL COMUNE DI ATRANI
Via dei Dogi snc
84010 Atrani (Sa)



Al Responsabile del Personale
Segretario Comunale
Dott.ssa Silvana Mele
Al Sindaco
Dott. de Rosa Laderchi Luciano
Alla Giunta Comunale
SEDE

OGGETTO: *Relazione su Carico di lavoro dell'Area Tecnica_Richiesta provvedimenti*

Il sottoscritto Ing. Fabrizio Polichetti, nato a Sarno (Sa) il 19.03.1980, C.F. PLCFRZ80C19I438M, dipendente a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), Cat. D1, presso il Comune di Atrani, Responsabile di Area Tecnica giusto Decreto Sindacale n. 75/2019, con decorrenza dal 03.12.2019,

premessi che

- l'Area Tecnica ha in forza solo il sottoscritto quale dipendente;
- fanno capo al Responsabile tutti i Servizi e gli Uffici relativi all'Area Tecnica, tra i quali: Servizio Urbanistica ed Edilizia; Servizio Patrimonio; Servizio Demanio; Servizio Ecologia; Servizio Protezione Civile; Servizi Cimiteriali; Servizio Manutenzione; Servizio Lavori Pubblici; Servizi idrici e Fognari;
- l'Area Tecnica, come chiaramente desumibile da quanto riportato al punto precedente, rappresenta un Ufficio nevralgico per il buon funzionamento dell'Ente, convogliando gran parte delle incombenze relative ai principali servizi forniti ai cittadini ed al mantenimento del territorio comunale,

con la presente vuole rappresentare le enormi difficoltà connesse con l'ingente carico di lavoro derivante dalla molteplicità delle responsabilità, delle mansioni e delle incombenze cui l'Ufficio Tecnico Comunale è sottoposto, palesemente sproporzionato rispetto alla risorsa assegnata ed all'orario di lavoro parziale.

Tale stato di cose, in sintesi, per ragioni oggettive non ascrivibili al dipendente, non consente materialmente:

- di garantire la piena funzionalità dei Servizi afferenti e le tempistiche procedurali ragionevoli previste dalla vigente normativa di settore e confermate da giurisprudenza amministrativa consolidata;
- di assolvere pienamente i propri compiti d'Ufficio e Istituzionali;
- di garantire in tempi ragionevoli il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Pertanto, **chiede l'adozione immediata ed urgente di opportuni provvedimenti** volti a migliorare le condizioni lavorative dell'Area Tecnica ed a garantire un più efficiente rapporto tra carico di lavoro e risorse umane assegnate, anche mediante eventuale destinazione di ulteriori figure (a valle di idonea programmazione del fabbisogno compatibile con i vincoli di spesa, ove possibile) risultando quest'ultima, attualmente, il Settore dell'Ente maggiormente gravato.

A tal uopo vale la pena sottolineare che agli impegni lavorativi ordinari, vanno aggiunti: i continui aggiornamenti normativi cui il Responsabile di Area deve sottoporsi dovuti ai soventi e repentini mutamenti delle normative vigenti nei diversi settori di competenza; le centinaia di adempimenti burocratici da assolvere previste nel settore amministrativo, ben noti; le urgenze e gli accertamenti straordinari, le relazioni tecniche inerenti alle vertenze legali, i sopralluoghi improvvisi con gli organi di P.G., le missioni fuori sede, le interazioni con gli altri Uffici (es.: Ufficio Ragioneria, Ufficio Commercio-SUAP ecc.).

In assenza di opportuni provvedimenti, il sottoscritto non può ritenersi Responsabile di eventuali rallentamenti ed inadempienze dell'Ufficio, non essendo oggettivamente ed umanamente possibile, nelle condizioni sopra descritte, smaltire il lavoro assegnato nei tempi previsti dal diritto amministrativo.

Certo di sollecito riscontro, porge distinti saluti.

Atrani, 20.02.2020

FIRMA DEL DIPENDENTE

Ing. Fabrizio Polichetti





Comune di Atrani
Borgo della Costiera Amalfitana

Al Responsabile dell'Area Tecnica

Via dei Dogi n. 24

84010 Atrani (Sa)

Oggetto: attività inerenti l'area tecnica del Comune di Atrani. – programmazione.

Egregio Ing. Polichetti,

le chiedo di poter calendarizzare le attività programmate da tempo e di seguito elencate (elenco non esaustivo), vista la necessità poterle portare a conclusione onde evitare ritardi che possono creare pregiudizio all'assegnazione dei fondi stanziati:

- Utilizzo residuo mutui;
- Progetti costoni rocciosi – a difesa del centro abitato;
- Progetto scogliera a difesa del centro abitato;
- Adempimenti relativi all'attracco turistico;
- Piano urbanistico comunale – ulteriori adempimenti;
- Progetto Alveo fiume Dragone;
- Definizione dei condoni edilizi;
- Danneggiamento Piazza e Piattaforma Scoglio a Pizzo.

Distinti saluti.

Atrani, 05.08.2020

Il Sindaco

f.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi

COMUNE DI ATRANI
Protocollo N.0005442/2020 del 06/08/2020



Patrimonio dell'Umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Hai cercato:

argomento: criminalità argomento: bilanci e spese [Torna indietro](#)

Circolare 27 maggio 2016 - Spese per gli accertamenti tecnici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nell'ambito di indagini penali

27 maggio 2016

prot. m_dg.DAG.27/05/2016.0100928.U

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I

Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello
loro sedi
e, p.c., al sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Roma
e, p.c., al sig. Procuratore nazionale antimafia
Roma
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

Oggetto: Spese per gli accertamenti tecnici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nell'ambito di indagini penali.

Alcuni Uffici giudiziari chiedono chiarimenti in ordine alla riconducibilità delle spese sostenute per le analisi tossicologiche sulle sostanze stupefacenti sequestrate nel corso di attività di indagine nell'ambito delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (artt. 49 e segg.).

Orbene, al fine di fornire i richiesti chiarimenti, appare opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Come noto, l'attività tecnica in parola può essere richiesta sia d'iniziativa da parte delle Forze dell'Ordine che hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente (e dunque prima ancora che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini), sia da parte del pubblico ministero in un momento successivo.

In entrambi i casi, l'ausiliario non può rifiutare la propria opera: tanto si ricava agevolmente dal tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 348, comma 4, e 359, comma 1, c.p.p., che disciplinano il ricorso a consulenti tecnici rispettivamente da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.

In ordine, invece, all'imputazione della relativa spesa, le due ipotesi testé indicate devono essere tenute distinte.

Nel primo caso, infatti, trattandosi di attività disposta d'iniziativa dalla polizia giudiziaria procedente, il relativo onere economico rimarrà a carico dell'amministrazione di appartenenza e, dunque, delle Forze dell'Ordine, salvo quanto verrà appresso specificato.

Nel secondo caso, invece, il consulente del pubblico ministero integra a tutti gli effetti la figura dell'ausiliario del magistrato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. n.), del d.P.R. n. 115 del 2002 (che, come noto, definisce tale "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge"): in tale ipotesi, dunque, i costi per l'espletamento dell'incarico rientrano nel novero delle spese di giustizia di cui agli artt. 49 e segg. del richiamato d.P.R. n. 115 del 2002 e, come tali, sono a carico di questa amministrazione.

In particolare, il richiamato art. 49 del Testo unico in materia di spese di giustizia stabilisce che "1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo".

Il successivo art. 50 stabilisce che "1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemplate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano

il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria".

Per completezza, va comunque evidenziato che, ferma la distinzione sopra operata, la spesa per le analisi tossicologiche (ma ciò vale anche per altre attività tecniche che si rendono necessarie nel corso delle indagini) rientra nel novero delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, e dunque va posta a carico del Ministero della giustizia, anche nei casi in cui venga disposta dalla polizia giudiziaria ex art. 348 c.p.p. ma sia stata preventivamente autorizzata dal pubblico ministero precedente.

Orbene, tanto premesso in ordine all'inquadramento normativo delle spese in parola, appare opportuno invitare gli Uffici giudiziari a valutare l'opportunità di avviare stabili rapporti di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici qualificati, finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività di analisi tossicologiche in materia di sostanze stupefacenti, così da assicurare, da un lato, un innalzamento del livello qualitativo di tali accertamenti (funzionale ad una efficace e rapida definizione dei procedimenti penali) e, dall'altro, una razionalizzazione della spesa per tali attività.

Il ricorso a modelli convenzionali con strutture pubbliche certificate consente, infatti, all'autorità giudiziaria di avvalersi di un supporto scientifico e tecnico di avanguardia e, al contempo, garantisce un significativo contenimento dei costi per le evidenti economie di scala derivanti dall'accentramento di tali attività tecniche, quantitativamente rilevanti per gli Uffici giudiziari, in capo ad unico ente.

Ai fini di una razionalizzazione di tale voce di spesa, si invitano poi gli Uffici giudiziari a prestare particolare attenzione, al momento della sottoscrizione di tali convenzioni, alla definizione dei corrispettivi per le attività tecniche oggetto delle stesse.

Come noto, infatti, l'art. 27 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002 stabilisce che "Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa (...). Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà".

Al fine di evitare il rischio di duplicazione di spese derivanti da una non corretta applicazione del citato art. 27 (che parametrizza l'onorario a campione per singola sostanza), si invitano dunque gli Uffici giudiziari a valutare, per la determinazione dei corrispettivi, sia il numero dei campioni da estrarre per la ricerca qualitativa e quantitativa di una sostanza, sia le sostanze da ricercare, tenuto conto che, di regola, il preliminare accertamento eseguito con il narcotest ne indica una sola.

Tanto premesso, va invero rilevato che, proprio al fine di implementare il ricorso a forme di collaborazione istituzionale per il sostegno delle attività giudiziarie, in data 9 maggio 2013 il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, ha concluso con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un accordo-quadro (reperibile sul sito web dello stesso Ministero) con il quale sono state stabilite disposizioni di carattere generale applicabili nei casi in cui l'Autorità giudiziaria intenda conferire incarichi di perizia o di consulenza tecnica per l'analisi di sostanze stupefacenti al personale specializzato dei laboratori chimici della suddetta Agenzia, come pure che diverse Procure della Repubblica, sulla base di convenzioni stipulate in sede locale, già si avvalgono di tali laboratori.

Altri soggetti istituzionali cui conferire gli incarichi di effettuare accertamenti qualitativi e quantitativi sulle sostanze stupefacenti sono, ad esempio, i Dipartimenti universitari, che svolgono attività di ricerca strettamente attinente alle esigenze degli Uffici giudiziari: sono già diversi, infatti, gli Uffici di Procura che hanno provveduto alla sottoscrizione di protocolli di intesa a tale scopo. A tale riguardo, va peraltro evidenziato che il ricorso alle Università per le suddette finalità appare tanto più coerente, nella prospettiva attuale, con le finalità della convenzione-quadro sottoscritta, in data 27 gennaio 2016, dal Ministero della giustizia e dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), essendosi con essa avviata una stabile collaborazione istituzionale tra i predetti soggetti.

Tanto rappresentato, resta ovviamente inteso che presupposto indefettibile per il pagamento delle spese relative a tali accertamenti è costituito dal conferimento dell'incarico, da parte del pubblico ministero titolare del procedimento nell'ambito del quale deve essere compiuto l'accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 359 c.p.p.: ciò risponde, all'evidenza, al principio generale secondo cui le spese di giustizia - tra cui, come detto, rientrano le spese per gli accertamenti in esame - devono rinvenire il loro titolo giustificativo in un provvedimento dell'autorità giurisdizionale ai fini della successiva liquidazione.

Da ultimo, anche in presenza di convenzioni stipulate tra gli Uffici giudiziari e i citati soggetti istituzionali, resta comunque salva la potestà del pubblico ministero assegnatario del procedimento di ricorrere ad altre strutture, pubbliche o private, per lo svolgimento di tali attività tecniche, ove le circostanze del caso concreto lo rendano opportuno.

Si invitano dunque le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a portare a conoscenza degli Uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato, nonché a comunicare a questa Direzione generale - Ufficio I (affari civili interni), le prassi adottate in materia dagli Uffici giudiziari dei rispettivi distretti, così da

consentire a questa amministrazione di effettuare un monitoraggio della relativa voce di spesa ed eventualmente porre in essere gli opportuni interventi ai fini della razionalizzazione della stessa.

Il Direttore generale
Michele Forziati



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Udine

N. prot. 5960/16

Al signor Questore di Udine

Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine

Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Udine

Ai Comandanti della Polizia locale di tutti i Comuni della Provincia di Udine Loro sedi

Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede

Ai magistrati togati ed onorari in servizio presso questo Ufficio sede

All'Ufficio liquidazioni ed a tutte le segreterie interessate di questo Ufficio sede


e, per conoscenza,

Al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste

OGGETTO: liquidazione delle competenze spettanti agli ausiliari nominati dal magistrato – problemi e criticità – direttiva

L'Ufficio liquidazioni di questa Procura mi fa giustamente osservare che il Testo Unico sulle spese di giustizia (e precisamente l'art. 49 D.P.R. 115/2002) prevede che soltanto i compensi dovuti agli ausiliari del magistrato, e non anche quelli dovuti agli ausiliari di polizia giudiziaria, possono venire liquidati da parte dell'Autorità giudiziaria – che poi li iscrive al c.d. Modello 12, trattandosi di attività d'indagine concernente un singolo procedimento penale –. Dunque i compensi ai meri ausiliari di polizia giudiziaria debbono essere corrisposti dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza e non possono gravare sull'Autorità Giudiziaria, sotto pena in difetto di possibile responsabilità contabile dei magistrati e dei funzionari di questa Amministrazione.

Peraltro, in base alle regole generali del codice di procedura penale (e segnatamente in base agli artt. 359 ss., all'art. 370 c.p.p. ed all'art. 348 IV c. c.p.p.), il pubblico ministero può nominare personalmente ausiliari (come consulenti tecnici, interpreti, traduttori, psicologi ai fini dell'audizione di persone minorenni, ecc.) ed affidare personalmente il relativo incarico, ma può pure delegare tale attività processuale alla polizia giudiziaria, segnatamente nei casi in cui è necessario procedere speditamente. In entrambe le situazioni, ad avviso dello scrivente, è corretto ritenere che l'ausiliario sia "ausiliario del magistrato" e non "ausiliario della polizia giudiziaria": appunto perché è il magistrato che interviene, assume la direzione delle indagini e decide di compiere un certo atto processuale, per il cui utile perfezionamento è necessaria l'opera dell'ausiliario. Dunque in entrambe le situazioni il soggetto nominato deve essere compensato dall'Autorità giudiziaria, a norma degli artt. 49 e seguenti D.P.R. 115/2002.



Al fine di facilitare l'operato dell'Ufficio liquidazioni e nel contempo di evitare possibili irregolarità che potrebbero comportare pure responsabilità contabili, provvedo pertanto ad emanare la seguente direttiva, chiedendo a tutti i destinatari della medesima di voler attenersi scrupolosamente:

- la polizia giudiziaria, prima di effettuare la nomina di un ausiliario (consulente, interprete, traduttore, psicologo ai fini dell'audizione di una persona minorenni, ecc.), deve ottenere la preventiva delega da parte del magistrato procedente, salvi i casi in cui non sia stato ancora aperto un procedimento penale ovvero il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, sicché la persona nominata è mero "ausiliario della polizia giudiziaria" e verrà compensato da quest'ultima;
- tale delega deve essere redatta per iscritto, salvi i casi di urgenza, in cui essa può pure essere conferita verbalmente; tuttavia in tale evenienza è indispensabile che dal verbale di affidamento dell'incarico risulti espressamente che è stata conferita delega verbale da parte del magistrato, nonché risultino data ed ora della delega e nominativo del magistrato;
- nel verbale di affidamento dell'incarico, quando la prestazione non possa essere ultimata immediatamente deve essere espressamente previsto un termine per il deposito della consulenza ovvero della traduzione dell'atto: infatti la normativa sulle liquidazioni prevede (art. 4 III c. L. 319/1980) la possibilità di aumento degli onorari in caso di termini particolarmente brevi, nonché prevede (art. 52 II c. D.P.R. 115/2002) delle conseguenze negative sull'ammontare dei compensi liquidabili se il termine concesso non è stato rispettato;
- è necessaria l'espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio nonché l'espressa autorizzazione ad avvalersi di ausiliari, ai fini del riconoscimento delle rispettive spese;
- in caso d'incarico di traduzione di documenti scritti, nel verbale di affidamento deve essere sempre indicato il numero delle pagine da tradurre;
- in caso d'incarico di svolgimento dell'attività d'interprete o traduttore di conversazioni intercettate, deve essere sempre fornita dalla polizia giudiziaria una dettagliata attestazione circa le giornate e gli orari di effettiva presenza dell'interprete nominato in sala ascolto;
- deve essere espressamente dichiarata l'urgenza dell'adempimento, nei casi in cui essa sussista, e devono essere indicate le ragioni di tale urgenza: infatti la normativa sulle liquidazioni (art. 51 II c. D.P.R. 115/2002) prevede in tale caso la possibilità di un aumento dell'importo liquidabile; peraltro, è importante osservare che la norma prevede che sia tale dichiarazione che la relativa motivazione vengano effettuate dal magistrato, sicché a tali fini appare indispensabile l'adozione di un decreto motivato, il quale può ben essere verbalmente anticipato, ma va poi necessariamente confermato per iscritto;
- se la consulenza o la traduzione scritta vengano depositate alla polizia giudiziaria e non a questa Procura, è indispensabile che la polizia giudiziaria attesti la data di deposito;
- se l'istanza di liquidazione venga depositata alla polizia giudiziaria e non a questa Procura, è parimenti indispensabile che la polizia giudiziaria attesti la data di deposito;
- tutto ciò vale, a più forte ragione, per i decreti ed i verbali di affidamento dell'incarico redatti direttamente dai magistrati con l'ausilio dei rispettivi assistenti, secondo le regole generali.

Raccomando la diligente ottemperanza a tutte le suddette disposizioni, sotto pena, in difetto della possibile reiezione delle istanze di liquidazione dei compensi.

Prego tutti i destinatari della presente direttiva di volerla portare sollecitamente a conoscenza dei comandi, uffici ed articolazioni dipendenti. La medesima verrà altresì pubblicata sul sito Internet di questa Procura.

Udine, 11 novembre 2016



Il Procuratore della Repubblica
Antonio De Nicolo



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 149

Al sig. Questore

Al sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al sig. Comandante della Polizia Municipale

CUNEO

e p.c.

Ai Sostituti Procuratore

Alle Segreterie dei Sostituti Procuratore

All'Ufficio Spese di Giustizia

e p.c.

Al Signor
Procuratore Generale
Presso la Corte d'Appello
Torino

**In tema di ausiliari di polizia giudiziaria, di ausiliari del
magistrato, del riparto delle relative spese.**

Premessa. 1. Ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e ausiliari nominati dal magistrato; riparto delle relative spese. 1.2. Competenza sulle spese se la polizia giudiziaria ricorra all'ausiliario per il compimento di atti prodromici ed essenziali all'instaurazione del procedimento penale e/o in adempimento di prescrizioni già emanate dall'autorità giudiziaria con direttive di carattere generale. 1.3. Ausiliari in caso di intercettazioni. 1.4. Considerazioni finali. 2. Delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell'ausiliario e per il conferimento dell'incarico: disposizioni.

Premessa.

Lo scopo di queste note riguarda l'esigenza di chiarire la corretta applicazione dell'art.348, quarto comma c.p.p., risolvendone alcune riscontrate criticità e, soprattutto, di consentire l'esatta imputazione delle spese conseguenti al ricorso agli ausiliari, ovvero alle "*persone idonee*" di cui la polizia giudiziaria può avvalersi "*..quando..compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche*" ora di propria iniziativa, ora a seguito di delega del magistrato.

1. Ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e ausiliari nominati dal magistrato; riparto delle relative spese.

Nell'ambito dell'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria, sia prima che dopo l'intervento del pubblico ministero, l'art.348, quarto comma c.p.p. dispone che "*La polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee...*".

La polizia giudiziaria, pertanto, può nominare l'ausiliario tecnico in due distinte ipotesi: d'iniziativa o su delega del p.m.

Alle due ipotesi corrispondono due diverse competenze per la liquidazione dei compensi.

Infatti, l'art. 49 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) prevede che soltanto i compensi dovuti agli ausiliari del magistrato possano venire liquidati da parte dell'Autorità giudiziaria.

Pertanto, qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e indipendentemente dall'essere già intervenuto o meno il p.m., ricorra d'iniziativa all'ausiliario, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza e non potranno, dunque, gravare sull'Autorità Giudiziaria (a pena, in difetto, di possibile responsabilità contabile dei magistrati e dei funzionari di questa Amministrazione). Se, invece, la polizia giudiziaria si avvalga dell'ausiliario a seguito di delega del pubblico ministero, la relativa liquidazione dei compensi sarà di competenza di quest'ultimo.

Come noto, infatti, il pubblico ministero può nominare direttamente ausiliari ed affidare personalmente il relativo incarico, ma può anche delegare tale attività alla polizia giudiziaria, soprattutto nei casi in cui sia necessario procedere speditamente (si argomenta ex artt. 359 ss., 370, 348, IV comma. c.p.p.).

A fronte, quindi, della delega alla polizia giudiziaria di nominare un ausiliario per il compimento di "*atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche*", appare conforme alla disciplina concludere che l'ausiliario sia "*ausiliario del magistrato*" e non "*ausiliario della polizia giudiziaria*" e che al relativo compenso debba provvedere l'Autorità giudiziaria, a norma degli artt. 49 e seguenti D.P.R. n. 115/2002.

1.2. Competenza sulle spese se la polizia giudiziaria ricorra all'ausiliario per il compimento di atti prodromici ed essenziali all'instaurazione del procedimento penale e/o in adempimento di prescrizioni già emanate dall'autorità giudiziaria con direttive di carattere generale.

Come rilevato, la regola generale prevede che, quando la polizia giudiziaria di propria iniziativa si avvalga di un ausiliario, la relativa spesa sarà sopportata dall'Amministrazione

di appartenenza; diversamente nel caso di delega dell'autorità giudiziaria alla polizia giudiziaria per la nomina e il conferimento d'incarico all'ausiliario.

Occorre, però, chiarire che **devono comprendersi** nell'ambito della delega alla polizia giudiziaria anche i casi in cui quest'ultima ricorra all'ausiliario:

- **in adempimento di prescrizioni già emanate dall'autorità giudiziaria con direttive di carattere generale**, ossia comprensive di diverse casistiche e destinate all'applicazione delle previsioni normative da osservare, quali, ad esempio, le disposizioni impartite alla polizia giudiziaria di munirsi di interprete/traduttore per raccogliere le denunce, le querele, le dichiarazioni di persone offese straniere ovvero per esaminare, nell'immediatezza del reato, persone informate straniere, oppure, ancora, di reperire personale con competenze tecnico-professionali per esaminare, nell'immediatezza dei fatti, persone offese di minorata difesa;
- per il compimento di **atti prodromici, ma necessari alla corretta instaurazione del procedimento penale**, quali il ricorso all'interprete per tradurre, al momento dell'identificazione della persona da indagare se straniera, la comunicazione degli avvisi di cui agli artt.369, 369 bis c.p.p. , gli atti di identificazione di cui all'art.349, terzo comma c.p.p. e il verbale di cui all'art.161 c.p.p., ovvero per tradurre gli avvisi ex art.90 bis c.p.p. che vengono dati alla persona offesa straniera. In tutti questi casi appare possibile concludere che, seppur siano stati assunti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, gli atti di nomina dell'ausiliario, in quanto essenziali alla corretta instaurazione del procedimento penale siano pur sempre riferibili a un'attività svolta a seguito della delega dell'autorità giudiziaria, *implicita nel caso concreto*, ma rinvenibile nelle disposizioni di carattere generale codicistiche.

Per risolvere, comunque sia, ogni dubbio, si è provveduto a emettere apposita delega, con provvedimento separato.

1.3. Ausiliari in caso di intercettazioni.

In tema di intercettazioni, allorquando i dialoghi da registrare avvengano in lingua straniera, la delega per la nomina di un interprete/traduttore potrebbe essere intesa come già ricompresa in quella con cui si demanda alla polizia giudiziaria l'esecuzione delle operazioni di ascolto e trascrizione. Tuttavia, in simili casi, appare sempre preferibile una delega ad hoc inserita nel provvedimento che dispone l'esecuzione delle operazioni.

Per questa ragione, questo Ufficio adotterà provvedimenti di delega alla polizia giudiziaria per la nomina e il conferimento d'incarico all'ausiliario interprete/traduttore, inserendolo nell'atto di esecuzione delle operazioni di registrazione dei dialoghi.

1.4. Considerazioni finali.

Per quanto esposto e fatta salva l'eventualità di deleghe dell'autorità giudiziaria rinvenibili in disposizioni dirette alla polizia giudiziaria ed emanate per casistiche ora generali, ora di settore:

- qualora la polizia giudiziaria, prima dell'instaurazione del procedimento penale, ricorra d'iniziativa a nominare un ausiliario, per atti o operazioni che richiedano specifiche

competenze tecniche, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza;

- qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e indipendentemente dall'essersi già instaurato il relativo procedimento penale, ricorra d'iniziativa a nominare un ausiliario per le operazioni sopra indicate, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza;
- qualora, invece, instauratosi il procedimento penale, la polizia giudiziaria rilevi la necessità di ricorrere all'ausiliario interloquendo con il pubblico ministero e quest'ultimo disponga delegando la polizia giudiziaria a nominarlo, la liquidazione del compenso spetterà all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.49 DPR n.115/2002

Da quanto esaminato ed annotato, discende che **la disciplina non appare consentire alcun provvedimento del pubblico ministero che ratifichi, a posteriori, la nomina dell'ausiliario effettuata dalla polizia giudiziaria**, posto che la polizia giudiziaria o ha provveduto alla nomina d'iniziativa e, pertanto, non è possibile alcuna ratifica dell'AG, ovvero a seguito di interlocuzione con quest'ultima, ma anche in tale caso non occorrendo alcuna, successiva, ratifica, dovendosi intendere che la polizia giudiziaria abbia agito a seguito di delega del pubblico ministero.

2. Delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell'ausiliario e per il conferimento dell'incarico: disposizioni.

Il ricorso alla delega alla polizia giudiziaria dovrà, comunque sia, rappresentare un'ipotesi residuale rispetto alla nomina dell'ausiliario e al conferimento dell'incarico disposti direttamente dal pubblico ministero, trovando ragione ora nell'urgenza dell'atto da compiere (ad esempio, quando sia necessario al più presto raccogliere le dichiarazioni di una persona straniera, occorrendo reperire prontamente un traduttore/interprete, ovvero si tratti di persona offesa di *minorata difesa*, per cui si debba ricorrere nell'immediatezza all'ausilio di personale dotato di competenze in materia), ora in motivi *contingenti* (ad esempio, la nomina del traduttore in caso di intercettazioni di conversazioni in lingua straniera, non preventivabili).

Così premesso, nel caso di nomina di ausiliario a seguito di delega del pubblico ministero, fatti salvi i casi in cui la delega sia già contenuta in precedenti direttive come espresso nel precedente paragrafo:

- sarà necessario che la polizia giudiziaria, qualora preveda che per determinati atti o operazioni si debba ricorrere ad un ausiliario, interloquisca con il pubblico ministero, **specificando chiaramente se esistano motivi di urgenza e di quali, eventuali, autorizzazioni l'ausiliario abbia necessità** (uso del mezzo proprio e quant'altro), onde consentirgli di valutarlo e di emettere la delega, nonché permettere il corretto rimborso delle spese sopportate dall'ausiliario
- sarà sempre necessario che la polizia giudiziaria si munisca della delega del p.m. prima di procedere alla nomina dell'ausiliario e al conferimento dell'incarico, non essendo consentito un provvedimento *a posteriori* e che, quindi, provveda a nominare l'ausiliario e a conferire l'incarico mediante la redazione di un apposito verbale

- la delega del pubblico ministero sarà redatta per iscritto, salvi i casi di urgenza, in cui potrà essere conferita oralmente;
- qualora si proceda a delega orale per motivi di urgenza, questi ultimi dovranno essere chiaramente precisati dal magistrato con decreto motivato, il quale potrà essere verbalmente anticipato, ma andrà, poi, necessariamente confermato per iscritto;
- se la delega sia stata conferita oralmente per ragioni di urgenza, la polizia giudiziaria, redigendo il verbale di nomina e di affidamento dell'incarico, dovrà darne espressamente atto (ossia dovrà indicare che procede a seguito di delega orale del magistrato e per ragioni di urgenza, chiarendo quali siano) e riportare data ed ora della delega;
- se la prestazione non possa essere ultimata immediatamente, nel verbale di affidamento dell'incarico la polizia giudiziaria dovrà indicare il termine per il deposito della relazione scritta (di *consulenza* ovvero di traduzione dell'atto; l'art.4, terzo comma legge n.319/1980 prevede la possibilità di aumento degli onorari in caso di termini particolarmente brevi in ragione di urgenza; mentre l'art. 52, secondo comma D.P.R. n.115/2002 dispone conseguenze negative sull'ammontare degli onorari a tempo, fissi o variabili liquidabili se il termine concesso non sia stato rispettato);
- la delega dovrà contenere, se il caso, l'espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio, nonché l'altrettanto espressa autorizzazione ad avvalersi di altri prestatori d'opera, ai fini del riconoscimento delle rispettive spese;
- in caso d'incarico di traduzione di documenti scritti, nel verbale di affidamento la polizia giudiziaria dovrà indicare il numero delle pagine da tradurre;
- in caso d'incarico di svolgimento dell'attività d'interprete o di traduttore di conversazioni intercettate, dovrà essere sempre fornita dalla polizia giudiziaria un'attestazione sulle giornate e sugli orari di effettiva presenza dell'interprete nella sala di ascolto;
- se la relazione di consulenza o la traduzione scritta siano depositate alla polizia giudiziaria, sarà indispensabile che quest'ultima attesti la data di deposito;
- se l'istanza di liquidazione venga depositata alla polizia giudiziaria, sarà parimenti indispensabile che la polizia giudiziaria attesti la data di deposito.

Quanto alla possibilità di aumentare gli onorari sino al doppio (art.52, primo comma DPR n.115/2002), si tratta di disposizione ovviamente applicabile anche nei casi di delega alla polizia giudiziaria, ma che ne richiede un uso accorto, trovando ragione solo in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, le quali, se ricorrano, devono essere dettagliatamente ed esaurientemente motivate.

Pertanto, se la polizia giudiziaria abbia a valutare in tal senso l'operato dell'ausiliario dovrà fornirne le dettagliate ragioni al magistrato, onde consentirgli di stabilire la ricorrenza, o meno, dei presupposti per l'applicazione della norma in quesitone, al momento della redazione del decreto di liquidazione dei compensi.


Si ricorda, inoltre, che, in caso di delega del magistrato alla polizia giudiziaria per nominare e conferire incarico all'ausiliario, la disciplina di settore (art.13 disp.att.c.p.c. e art.67 disp.att.c.p.p., nonché art.15 legge 8.3.2017 n.24 in tema di consulenti medico-legali)

esclude che l'incarico possa essere conferito a persone giuridiche o enti collettivi, avendo natura personale.


Si chiede che ciascun destinatario voglia provvedere alla diffusione di quanto annotato agli altri Comandi di settore della Provincia.

Cuneo, 21 gennaio 2019.

Il Procuratore della Repubblica
Onelio Dodero



Il Procuratore aggiunto
Gabriella Viglione



SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SEGUITO DELL'AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO, DEL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, GENERALE DI CORPO D'ARMATA GUIDO BELLINI, SULL'ASSETTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2002

Presidenza del presidente CONTESTABILE

dei tentativi di suicidio. Sommando i dati forniti dall'ISTAT per lo stesso decennio, la percentuale riferibile all'Arma si colloca al di sotto dei valori nazionali con una percentuale in meno del 7,5 per cento. Ciò vuol dire che a livello nazionale il disagio psicologico in senso lato (tentati suicidi e suicidi portati a termine) è leggermente superiore a quello che interessa l'Arma dei carabinieri. Ciò non toglie che si è giunti alla conclusione tragica in un numero di casi superiore.

Il disagio va valutato anche sulla base di questi dati. Questo non vuol dire che non dobbiamo considerare attentamente e lavorare su tutti i parametri che incidono. L'80 per cento dei suicidi è connesso con problemi personali che esulano dall'ambiente di servizio. Nel rimanente 20 per cento c'è una quota (7-8 per cento) di soggetti che «iperidealizzano» l'istituzione di cui fanno parte e che, avvertendo in forma esagerata il senso dell'onore e dell'appartenenza, non sopportano l'idea di aver commesso magari un furto facendo parte dell'Arma, alla quale sentono di arrecare offesa e ciò li spinge al suicidio.

Ho voluto fornire questi elementi di valutazione per sottolineare che stiamo effettuando un lavoro molto serio e approfondito al riguardo e che ci riserviamo di trovare le soluzioni opportune. È stata già individuata una struttura di supporto psicologico per questi casi a livello territoriale, ma si vuole lavorare anche a livello preventivo, in sede di selezione. Mi auguro che nel futuro potremo ottenere risultati positivi per ridurre sensibilmente questo dato che – ripeto – non ci deve preoccupare, ma ci deve spingere ad occuparci del fenomeno; esso infatti non deve essere trascurato e va ricondotto a dimensioni fisiologiche, possibilmente al di sotto del dato nazionale.

PERUZZOTTI (LP). Formulo innanzitutto gli auguri al generale Bellini, giacché lo aspetta un compito indubbiamente non facile.

Vi sono alcune problematiche che riguardano l'Arma dei carabinieri che devono essere affrontate. Una di esse è quella, cui faceva riferimento il generale stesso, della perdita imminente di 10.000 uomini. Poiché in questo Paese è prevista l'abolizione della leva, ma nessuna legge è stata scritta sulle tavole di pietra come per Mosè, credo che, se 10.000 carabinieri ausiliari verranno a mancare, sarebbe bene che il Parlamento – e qui siamo nella sede opportuna – se ne occupasse rendendo partecipe della problematica, unitamente all'Arma dei carabinieri, il Ministro competente e trovando una soluzione a livello parlamentare per sopperire a tale riduzione di personale. Del resto – e mi rivolgo al generale – nonostante sia prevista l'abolizione della leva, tantissimi giovani vogliono svolgere il servizio militare e vogliono entrare nell'Arma dei carabinieri, la quale spesso resta inaccessibile per tutta una serie di problematiche che non affronterò in questa sede, ma che mi riservo di farle conoscere successivamente dal momento che è bene che il Comandante generale dell'Arma sappia che vi sono problemi magari a lui sconosciuti.

È quindi opportuno – come dicevo – attivarsi a livello parlamentare per far sì non dico che si crei una forza di rimpiazzo ausiliaria, ma che si

dia la possibilità a questi giovani di poter prestare servizio magari per un biennio di ferma volontaria nell'Arma dei carabinieri in sostituzione dei carabinieri ausiliari per poi, eventualmente, accedere all'Arma stessa in servizio permanente effettivo o – come avviene per i ragazzi che provengono dall'Esercito, i quali possono passare nei carabinieri – transitare in altre componenti delle Forze armate.

Credo di ottenere il consenso anche di qualche collega dell'opposizione nel sottolineare l'opportunità – e mi rivolgo al Presidente – che si affronti l'argomento con il Ministro della difesa e con quello dell'interno per rappresentare loro la situazione, poiché allo stato attuale della criminalità in Italia non possiamo permetterci che 10.000 carabinieri scompaiano dagli organici.

Il secondo argomento che desidero affrontare concerne le caserme. Al di là delle divagazioni giornalistiche (più o meno veritiere), ci sono comandi distaccati dell'Arma che hanno sede in edifici che, effettivamente, è un eufemismo definire tali: ci sono realtà veramente vergognose, alle quali occorre porre rimedio. Vi è poi da risolvere il problema del pagamento degli affitti, dal momento che molte amministrazioni comunali lamentano che il Ministero dell'interno non paga gli affitti delle caserme dell'Arma. Al riguardo è opportuno intervenire, altrimenti si rischia di giungere a situazioni veramente spiacevoli come lo sfratto; peraltro, ciò farebbe il gioco della criminalità, perché un comando dei carabinieri che viene sfrattato subisce tutta una serie di sollecitazioni negative che influiscono anche sul rendimento degli uomini.

Va poi preso in considerazione, a mio modesto avviso, il problema della permanenza sul territorio dei comandanti di stazione. Conosco abbastanza bene i problemi delle forze dell'ordine e non è pensabile che un comandante resti dieci, quindici e forse anche vent'anni al comando di una stazione: è necessaria una rotazione. Ritengo che sarebbe opportuno far ruotare i comandanti di stazione ogni cinque anni, perché in alcune zone del Paese – e non solo in quelle ad alta densità criminale, ma anche nelle zone dove la presenza del fenomeno criminale organizzato non è tradizionale – il comandante di stazione può creare un suo piccolo feudo a discapito dell'operatività e dell'efficienza dell'Arma dei carabinieri sul territorio. Questa è la realtà e la confermano gli stessi ufficiali e sottufficiali dell'Arma. Questo è un problema che lei, come Comandante generale dell'Arma, deve porsi.

Il coordinamento operativo con le altre forze dell'ordine è un'altra nota dolente perché non sempre c'è. Le faccio un esempio. In provincia di Varese, dove vivo, il gruppo volo più vicino è quello della Polizia di Stato di Malpensa; il nucleo di volo dei carabinieri più vicino è ad Orio al Serio. Spesso durante le rapine intervengono sia l'elicottero della Polizia che le pattuglie dei Carabinieri, tra cui però non c'è collegamento. Si è verificato un caso in cui l'elicottero della Polizia, per poter comunicare alla pattuglia dei Carabinieri intervenuta per una rapina in banca che l'auto dei rapinatori era dietro un angolo, ha dovuto abbassarsi e uno dei componenti dell'equipaggio ha dovuto far segno ai carabinieri che la mac-

Milano, 30 settembre 2016



Delegato
CoBaR/COIR
Michele Fornicola

Il Comunicativo



Pagina 02

ALLOGGI DI SERVIZIO OCCUPATI PERMANENTEMENTE DA ALCUNI CARABINIERI ED ALLOGGI DI SERVIZIO CHE LA MAGGIOR PARTE DEI CARABINIERI NON POTRÀ MAI OCCUPARE.


Negli ultimi anni si è parlato molto degli incarichi “a vita” che taluni ricoprivano e che sono sempre più in via di estinzione. La Legge sta intervenendo, in alcuni casi è già intervenuta, sui “*primari*” degli ospedali, sui “*Senatori a vita*”, sul “*Governatore*” della Banca d’Italia, “*Procuratori*” della Repubblica.

In questo quadro anche la pubblica amministrazione sta facendo i suoi passi e, ad esempio, nell’ambito della difesa, la Guardia di Finanza e la Marina Militare hanno già previsto la “rotazione” dei suoi comandanti o che comunque ricoprono funzioni di responsabilità, come misura di prevenzione delle situazioni di rischio e/o di incompatibilità ambientale.

Ecco perché, sono convinto che anche il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dovrebbe pensare, e meglio agevolare, lo scambio di esperienze rivalutando anche la propria “politica di impiego” di tutti i Comandanti di Reparto (*ma anche di Stazione*) attraverso “cicli di impiego” che preservino l’Istituzione da possibili dannose cristallizzazioni e/o conflitti di interesse, anche solo potenziali e, in questo modo, favorendo lo scambio di esperienze; valorizzandone le professionalità e facendo emergere le eccellenze.

Amalfi, ufficio tecnico chiuso per “motivi di giustizia”. Ecco cosa è successo al comune

di Redazione - 14 Settembre 2018 - 17:39



Uno strano avviso, affisso alla porta dell'ufficio tecnico del Comune di Amalfi, ha insospettito i cittadini tanto da essere meritare post e condivisioni sui social. Nei giorni scorsi, l'ufficio era chiuso al pubblico per *"improrogabili motivi di giustizia"*. L'avviso, firmato dal responsabile del settore urbanistica e demanio, l'architetto Giuseppe Caso, informava che dal 6 all'11 settembre (compreso questo giorno), l'accesso era consentito al solo personale dipendente.

Perché il responsabile ha preso tale, rischiosa, decisione? L'ufficio in realtà doveva esaminare numerose pratiche di edilizia privata e concessioni demaniali, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. L'interruzione di pubblico servizio non è ammessa, un atto grave se si pensa a quanto è accaduto, oltre al malcontento recato dall'ufficio tecnico per i sei giorni di chiusura.



Città di Amalfi

AVVISO


Si comunica che per improrogabili motivi di giustizia questo ufficio resterà chiuso al pubblico dal giorno 06.09.2018 al 11.09.2018 compreso, pertanto è tassativamente vietato l'accesso a tutti ad esclusione del personale dipendente.

Ci scusiamo per il momentaneo disservizio.

Amalfi 05.09.2018

Il responsabile del settore
urbanistica e demanio
arch. Giuseppe Caso





vietato l'accesso a tutti ad esclusione del personale dipendente» si rammentava.

La decisione necessaria ad adempiere alle numerose richieste pervenute dalla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Salerno di esaminare pratiche di edilizia privata, tra cui concessioni demaniali.

Una singolare iniziativa quella dell'architetto Caso, considerato che non è consentita l'interruzione dei pubblici uffici e che il disbrigo delle pratiche correnti dev'essere comunque garantito mediante le risorse in



disponibilità.

Per sei giorni, dunque, l'ufficio tecnico comunale è stato chiuso al pubblico, per il malcontento di tecnici e cittadini.



Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni **IL Vescovado!**

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 50,00

Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!


...e con un'interfaccia, adatta a tutti.



Per dispositivi Apple Per dispositivi Android



Galleria Fotografica



rank: ★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Commenti: 0

Ordina per

Questa conversazione è chiusa

Plug-in Commenti di Facebook

Dai Comuni

[HOME](#)[LE CAMERE](#)[PUNTI DI INTERESSE](#)[CONTATTI](#)[GALLERY](#)

Amalfi, ufficio tecnico chiuso per “motivi di giustizia”. Ecco cosa è successo al comune

[Home](#) / [Amalfi, ufficio tecnico chiuso per “motivi di giustizia”. Ecco cosa è successo al comune](#)



Articoli recenti

- > [Minori, disposti 37 tamponi per domani 26 ottobre](#)
- > [Vie del mare: da oggi gli orari invernali per la linea Maiori – Amalfi – Positano – Capri](#)

Il sito www.leoreadi.it utilizza cookies tecnici e analitici di terze parti, al fine di migliorare la navigazione e valutare l'utilizzo dei suoi contenuti. Le oreadi invita l'utente a consultare la propria informativa sul trattamento dei dati personali al link <http://www.leoreadi.it/cookie-policy/> (ove sarà possibile negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies) e quella resa dalle terze parti ai link google.it/policies/privacy - facebook.com/policies/cookies. La prosecuzione della navigazione da parte dell'utente equivale al consenso all'installazione dei cookies sul terminale dello stesso



Amalfi, ufficio tecnico chiuso per “motivi di giustizia”. Ecco cosa è successo al comune

Uno strano avviso, affisso alla porta dell'ufficio tecnico del Comune di Amalfi, ha insospettito i cittadini tanto da essere meritare post e condivisioni sui social. Nei giorni scorsi, l'ufficio era chiuso al pubblico per *“improrogabili motivi di giustizia”*. L'avviso, firmato dal responsabile del settore urbanistica e demanio, l'architetto Giuseppe Caso, informava che dal 6 all'11 settembre (compreso questo giorno), l'accesso era consentito al solo personale dipendente.

Il sito www.leoreadi.it utilizza cookies tecnici e analitici di terze parti, al fine di migliorare la navigazione e valutare l'utilizzo dei suoi contenuti. Le oreadi invita l'utente a consultare la propria informativa sul trattamento dei dati personali al link <http://www.leoreadi.it/cookie-policy/> (ove sarà possibile negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies) e quella resa dalle terze parti ai link google.it/policies/privacy - [facebook.com/policies/cookies](https://www.facebook.com/policies/cookies). La prosecuzione della navigazione da parte dell'utente equivale al consenso all'installazione dei cookies sul terminale dello stesso

Carotenuto a tre anni
dalla scomparsa

> Calcio, il Vico Equense
si aggiudica il derby
con il Costa d'Amalfi

> Connectivia. Bonus
Internet da 500 euro:
ecco come funziona

Commenti recenti

Archivi

> ottobre 2020

> settembre 2020

> agosto 2020

> luglio 2020

> giugno 2020

> maggio 2020

> aprile 2020

> marzo 2020

> febbraio 2020

> gennaio 2020

> dicembre 2019

> novembre 2019

> ottobre 2019